

Delibera 56/99 (adottata il 7 maggio 1999)

REGOLAMENTO PER LE AUDIZIONI PERIODICHE DELLE FORMAZIONI ASSOCIATIVE DI CONSUMATORI E UTENTI, DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI E PER LO SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONI SULLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI E L'EFFICACIA DEI SERVIZI

(Gazzetta Ufficiale serie generale n. 145 del 23 giugno 1999)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 maggio 1999,

Premesso che:

- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con delibera 16 maggio 1997, n. 44/97, ha adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), il Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi (di seguito: Regolamento per le audizioni periodiche);

- nella sopraddetta delibera, l'Autorità ha previsto che i criteri di rappresentatività delle diverse formazioni associative avrebbero potuto essere aggiornati dopo una prima fase di sperimentazione delle audizioni periodiche;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti la legge n. 481/95 e in particolare l'articolo 2, comma 23, della legge medesima;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 (di seguito: legge n. 127/97), recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visti la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante la disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (di seguito: legge n. 281/98) e in particolare l'articolo 5 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 127/97, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 29 del 5 febbraio 1999 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 19 gennaio 1999, n. 20), concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Considerata l'avvenuta istituzione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, previsto dall'articolo 4 della legge n. 281/98;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare il Regolamento per le audizioni periodiche, tenendo segnatamente conto delle norme contenute nella legge n. 281/98 e nel successivo decreto del Ministro dell'industria, 19 gennaio 1999, n. 20;

DELIBERA

Di introdurre nel Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi, di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 maggio 1997, n. 44/97 le seguenti modifiche e integrazioni (omissis);

Di approvare il soprarichiamato Regolamento per le audizioni periodiche così modificato e integrato, come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A) disponendone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

REGOLAMENTO PER LE AUDIZIONI PERIODICHE DELLE FORMAZIONI ASSOCIATIVE DI CONSUMATORI E UTENTI, DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI E PER LO SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONI SULLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI E L'EFFICACIA DEI SERVIZI

Ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità

Articolo 1 ***(Audizioni periodiche)***

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, indicata negli articoli seguenti come Autorità, convoca, con cadenza di norma annuale, i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e delle associazioni sindacali dei lavoratori, in audizione congiunta o in audizioni separate, sulla base degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 2 ***(Convocazioni)***

1. La convocazione è pubblicata, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'audizione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La convocazione contiene le seguenti indicazioni:

- a) ordine del giorno dell'audizione;
- b) termini e modalità per l'accreditamento dei partecipanti;
- c) termini e modalità con cui le associazioni accreditate possono consultare la documentazione predisposta dall'Autorità e presentare le proprie osservazioni;
- d) luogo, giorno e ora dell'audizione.

2. Della convocazione viene data notizia su due quotidiani nazionali.

Articolo 3 ***(Ordine del giorno e verbalizzazione)***

1. Le associazioni di cui al precedente articolo 1 possono proporre, entro il 10° giorno precedente l'audizione, l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti inerenti gli interessi da esse tutelati.

2. L'Autorità valuta l'opportunità di inserire nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, anche tenendo conto della possibilità di trattarli in altra audizione periodica o speciale.

3. Dell'audizione viene redatto rendiconto sommario a cura di un funzionario dell'Autorità.

Articolo 4

(Accreditamento delle associazioni)

1. Le associazioni che intendono far partecipare alle audizioni convocate ai sensi dell'articolo 2 propri rappresentanti debbono far pervenire all'Autorità, nel termine stabilito nella convocazione, l'indicazione nominativa dei partecipanti nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la titolarità in capo al medesimo dei poteri di rappresentanza ed il possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 5, 6, 7 e 8. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

1-bis. Per la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell'articolo 2, comma 11, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere sottoscritte in presenza di un dipendente addetto dell'Autorità, ovvero essere presentate, unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

2. L'Autorità comunica, nei termini stabiliti nella convocazione, l'avvenuto accreditamento o, in caso contrario, i motivi dell'esclusione.

3. Quando l'associazione sia già stata accreditata in precedente audizione è sufficiente, contestualmente alla comunicazione dei nominativi dei partecipanti all'audizione, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti l'avvenuto accreditamento e che non vi siano state modifiche nei fatti e stati dichiarati.

4. L'Autorità si riserva di verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in ogni momento. Le associazioni accreditate sono tenute a comunicare all'Autorità la cessazione della condizione di possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 5, 6, 7 e 8.

Articolo 5

(Associazioni di consumatori e utenti)

Le associazioni di consumatori e utenti debbono attestare, con la dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, di essere incluse nell'elenco esistente presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Articolo 6
(Associazioni ambientaliste)

Le associazioni ambientaliste debbono attestare, con la dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, di essere riconosciute quali associazioni ambientaliste a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Articolo 7
(Associazioni di lavoratori)

Le associazioni sindacali dei lavoratori debbono attestare, con la dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, di far parte delle associazioni presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Articolo 8
(Associazioni di imprese)

Le associazioni sindacali delle imprese debbono attestare, con la dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, di far parte delle associazioni presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Articolo 9
(Audizioni speciali)

1. Oltre alle audizioni periodiche di cui all'articolo 1, l'Autorità può convocare, anche su richiesta delle associazioni di cui allo stesso articolo, audizioni speciali su singoli argomenti o temi particolari, stabilendo di volta in volta le opportune modalità di convocazione e di partecipazione.

2. Audizioni speciali possono essere inoltre convocate al fine di garantire forme di rappresentazione delle istanze e delle proposte dei soggetti portatori di interessi pubblici e privati nei procedimenti di formazione di atti normativi o atti a contenuto generale.

Articolo 10
(Rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sulla efficacia dei servizi)

1. L'Autorità procede all'effettuazione, anche attraverso istituti specializzati, di indagini sulla soddisfazione degli utenti e sulla efficacia dei servizi. I risultati delle indagini possono essere presentati nel corso di apposite audizioni.

2. Le indagini effettuate dall'Autorità tengono conto dei metodi adottati dalle indagini analoghe effettuate dagli esercenti altri servizi, che vi sono tenuti in base alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994.

Articolo 11
(Norma finale)

Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento approvato con delibera dell'Autorità 16 maggio 1997, n. 44/97, pubblicato sul Bollettino dell'Autorità n. 1 dell'ottobre 1997.